

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(90) 183 def. - SYN 275

Bruxelles, 19 giugno 1990

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DI CONSIGLIO
sulla cooperazione amministrativa nel campo delle
imposte indirette

(presentata dalla Commissione)

RELATIONE INTRODUTTIVA

INTRODUZIONE

1. La creazione di un mercato unico e l'eliminazione delle frontiere fiscali previste dal Trattato implicano necessariamente una più intensa cooperazione fra le amministrazioni fiscali degli Stati membri; infatti, per questi ultimi non sarà più possibile controllare, ai fini fiscali, il movimento intracomunitario delle merci mediante le procedure doganali direttamente connesse all'attraversamento delle frontiere interne. In futuro, il sistema dei controlli dovrà impennarsi soprattutto sulla certificazione e la verifica delle contabilità degli operatori commerciali, esattamente come avviene adesso per la riscossione dell'IVA interna. In altri termini, le autorità fiscali degli Stati membri dovranno essere in grado di verificare le informazioni riguardanti acquisti o cessioni effettuati in altri Stati membri; a tal fine è indispensabile una migliore cooperazione amministrativa fra autorità degli altri Stati membri.

La Commissione aveva espressamente riconosciuto, nel pacchetto sull'armonizzazione fiscale del 1987, la necessità di rafforzare le vigenti disposizioni in materia di cooperazione amministrativa o di mutua assistenza nel campo delle imposte indirette; ad esempio, nel documento COM(87)323 del 5 agosto 1987 essa ravvisava la necessità di integrare il vigente sistema di mutua assistenza amministrativa con un sistema più ampio e sviluppato di cooperazione fra le amministrazioni nazionali (punto 9.1). Più di recente, gli stessi Stati membri hanno riconosciuto pubblicamente la necessità di istituire una più intensa cooperazione amministrativa: nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 13 novembre 1989 si dice infatti che occorre instaurare un dispositivo di controllo idoneo a "prevenire efficacemente i rischi di frode. Esso si baserà in modo particolare sullo sfruttamento delle dichiarazioni delle imprese da parte delle amministrazioni nazionali, sullo scambio regolare di informazioni e sulla comunicazione di documenti giustificativi elaborati dalle amministrazioni. Questa cooperazione amministrativa permanente non dovrà presentare ostacoli inerenti alle legislazioni nazionali e completerà le procedure di mutua assistenza già esistenti" (documento del Consiglio n. 9543/89, punto 3).

LA SITUAZIONE ATTUALE

2. Nel campo delle accise attualmente non esistono disposizioni comunitarie sulla mutua assistenza tra amministrazioni nazionali. Nel campo dell'IVA, il quadro normativo è costituito dalla direttiva del Consiglio 79/1070/CEE, la quale ha semplicemente esteso all'imposta sul valore aggiunto le disposizioni sulle imposte dirette dettate dalla direttiva 77/799/CEE.

3. Nel campo doganale ed agricolo è in vigore il regolamento (CEE) n. 1468/81 (modificato dal regolamento n. 945/87) relativo alla mutua assistenza amministrativa tra Stati membri e Commissione. Altre disposizioni in materia di mutua assistenza fra amministrazioni doganali sono quelle della convenzione di Napoli del 1967 che è, a rigore, un trattato concluso dai governi degli Stati membri che non fa corpo con la legislazione comunitaria.

4. Se è vero le attuali disposizioni normative sulla mutua assistenza a livello comunitario costituiscono un buon punto di partenza per la futura cooperazione (almeno per quanto riguarda l'IVA), non è men vero che, fino ad oggi, queste disposizioni sono state scarsamente applicate perché gli Stati membri hanno ritenuto che, ai fini dei controlli fiscali, le loro misure interne di controllo, imperniate sulla documentazione delle importazioni e delle esportazioni, potessero funzionare in modo soddisfacente prescindendo dai controlli effettuati dagli altri Stati membri. Per le ragioni indicate al punto 1, questa situazione dovrà necessariamente mutare e la Commissione ha concluso che il modo migliore per dare esecuzione al mandato del Consiglio per il rafforzamento della cooperazione amministrativa fra Stati membri nel campo dell'imposizione indiretta consista nell'emanare un nuovo strumento normativo. Questo strumento è oggetto della presente proposta.

FONDAMENTO GIURIDICO DEL NUOVO STRUMENTO NORMATIVO

5. Il nuovo strumento recepisce le vigenti disposizioni della direttiva 79/1070/CEE arricchendole con le modifiche suggerite dall'esperienza maturata in campo doganale con l'applicazione del citato regolamento 1468/81. Anche il campo d'applicazione materiale del nuovo strumento è più ampio di quello della direttiva in quanto ricomprende per la prima volta le accise. Si è anche tenuto conto delle pertinenti disposizioni della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale stipulata nell'ambito dell'OECS e del Consiglio d'Europa.

6. Per il nuovo strumento normativo si è preferita la forma del regolamento a quella direttiva dato che il regolamento garantisce un'applicazione più uniforme delle nuove norme e una loro più rapida attuazione. Il fondamento giuridico della proposta di regolamento è l'articolo 100A del trattato, ragione per cui sarà necessario munirsi della cooperazione del Parlamento europeo; è altresì opportuno sentire il parere del Comitato economico e sociale.

PRINCIPI INFORMATIVI DELLA PROPOSTA

7. Occorre riconoscere fin da ora che la cooperazione amministrativa che si instaurerà fra gli Stati membri dopo il 1992 assumerà nuove dimensioni che devono trovare adeguato accoglimento nel nuovo strumento normativo. Più precisamente, il futuro sistema dovrà comprendere due categorie di cooperazione, distinte ma connesse.

8. In primo luogo, occorrerà mantenere in vigore ed estendere le procedure già istituite per affrontare i casi di frode o di grave irregolarità, nel senso che tali procedure continueranno bensì ad essere esperite, in larga misura, su base bilaterale, ma dovranno essere saldamente ancorate a un dispositivo comunitario ed essere disciplinate da un atto normativo comunitario. Non vi è dubbio che mantenere il principio del paese di destinazione nel campo dell'IVA per un periodo transitorio fornirà occasioni di frodi fiscali ed è probabile che, in avvenire, aumenterà il numero delle richieste di assistenza amministrativa.

9. In secondo luogo sorgerà l'esigenza di un nuovo tipo di cooperazione amministrativa in connessione con gli scambi di informazioni sulle operazioni intracomunitarie afferenti all'IVA e alle accise, come già accennato al punto 1. In merito all'IVA il punto di partenza consisterà nelle normali procedure di controllo che oggi si impiegano comunemente in sede di controllo nazionale, con l'ausilio delle tecniche di valutazione del rischio e della valutazione dei sistemi contabili usati dagli operatori commerciali. Tutte queste procedure dovranno essere integrate, nella misura richiesta dall'interscambio comunitario, da tecniche che permettano di verificare, mediante controlli su campione, la veridicità delle dichiarazioni periodiche regolarmente presentate dagli operatori commerciali. Queste procedure di verifica costituiscono un aspetto essenziale dei meccanismi di controllo richiesti del sistema definitivo di riscossione dell'IVA (quello basato sul principio del paese di provenienza) dopo la fine del periodo transitorio. Ma anche durante il periodo in cui verrà applicato il sistema transitorio le procedure sopra indicate manterranno pienamente la loro validità nel senso che dovranno assicurare che le merci per le quali si chiede l'aliquota zero vengano debitamente trasportate attraverso le frontiere e poste sotto il controllo fiscale dello Stato membro di destinazione. Il temporaneo accoglimento di un sistema di riscossione nel paese di destinazione esige, nell'ipotesi di traffico triangolare, la conferma della destinazione finale dei beni, onde garantire che l'imposta venga trasferita, allo Stato membro cui essa compete. Anche nel campo delle accise si presenterà l'esigenza di una cooperazione del genere sopra accennato per assicurare il corretto funzionamento dei sistemi "interconnessi" di controllo nel caso di merci soggette ad accisa che beneficiano di sospensione di imposta.

10. La cooperazione amministrativa del secondo tipo, per poter raggiungere un grado accettabile di controllo dovrà dotarsi di un'organizzazione tale da consentire l'effettuazione di controlli più regolari con carattere di routine e tale da trattare un numero di richieste maggiore di quanto riescano a fare gli attuali meccanismi di assistenza amministrativa. Al riguardo, la Commissione effettuerà uno studio di fattibilità su una rete informatizzata che colleghi per via telematica le amministrazioni nazionali e comunitarie interessate. Occorre raggiungere un equilibrio che dia adeguato accoglimento all'indicazione fondamentale emessa al Consiglio ECOFIN nel novembre 1989, nel senso di un alleggerimento degli oneri che

attualmente gravano sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni. Nel complesso, lo scopo del provvedimento consiste nel dare ad ogni Stato membro ragionevoli garanzie che le imposte contabilizzate dai suoi operatori commerciali per gli acquisti effettuati in altri Stati membri siano veridiche e che i beni destinati all'esportazione non siano riversati nel mercato interno e che non si faccia uso di fatture o numeri di registrazione falsi. E' importante sottolineare che i meccanismi di cooperazione amministrativa che si vogliono istituire non hanno, di per sé stessi, vocazione a combattere la frode fiscale, anche se, beninteso, indizi di frode potranno emergere nel corso dei controlli.

11. Le modalità pratiche secondo le quali funzioneranno questi sistemi saranno oggetto di successive consultazioni e di un successivo coordinamento secondo la procedura istituita dall'articolo 19 della presente proposta. E' però fondamentale stabilire fin dall'inizio un quadro normativo capace di disciplinare le due categorie di cooperazione amministrativa sopra richiamate. Questo lo scopo della presente proposta.

ARTICOLO 1

12. Questo articolo definisce in termini deliberatamente ampi il campo d'applicazione del regolamento. Esso si riferisce a tutti gli aspetti dell'osservanza della normativa sulle imposte indirette e dei procedimenti per il loro corretto accertamento.

ARTICOLO 2

13. Il primo paragrafo contiene le definizioni dei principali termini impiegati nel regolamento.

Il secondo paragrafo chiede agli Stati membri di designare l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione amministrativa sul suo territorio e di comunicarne l'elenco agli Stati membri ed alla Commissione. Alle autorità di cui trattasi spetta il ruolo di soggetti principali del regolamento. Il secondo paragrafo chiede anche agli Stati membri di designare i funzionari che entreranno a far parte di un ufficio contrale competente per i contatti con gli altri Stati membri e con la Commissione per le questioni disciplinate dal regolamento (cfr. altresì l'art. 19, par. 3).

TITOLO I

Disposizioni generali in tema di cooperazione amministrativa

14. L'articolo 3 fa obbligo alle autorità competenti di allargare nella misura più ampia possibile la cooperazione fra esse e quella con la Commissione onde garantire l'osservanza sia delle norme nazionali che delle norme comunitarie vigenti nel campo delle imposte indirette. Il termine "osservanza" ricomprende espressamente anche esigenze di cooperazione a

livello di procedure di controllo. Come nel caso dell'articolo 1, l'impegno è definito in senso ampio e non è circoscritto al mero scambio di informazioni.

Quest'ultimo è, invece, l'aspetto più significativo della cooperazione amministrativa, che è presa in considerazione dal secondo comma dell'articolo 3; esso distingue fra obblighi reciproci degli Stati membri e obblighi verso la Commissione: di norma, gli Stati membri si trasmetteranno informazioni su questioni che possono sorgere in ordine a casi specifici in materia fiscale, ma prenderanno contatto anche con la Commissione su questioni che possono avere rilevanza per la Comunità. Per garantire una trasmissione efficace e affidabile di queste informazioni la Commissione studierà la possibilità di reti informatizzate che colleghino per via telematica le amministrazioni nazionali e comunitarie interessate.

ARTICOLO 4

15. Questo articolo contiene una disposizione che si ritrova nel regolamento (CEE) n. 1468/81, relativo alla mutua assistenza amministrativa in campo doganale, la quale dispensa autorità competenti dall'obbligo di cooperare nel trasmettere informazioni documentarie quando un caso individuale o una particolare indagine siano stati portati alla cognizione delle autorità competenti a proporre un procedimento penale. Quando il procedimento penale è iniziato, ogni ulteriore indagine verrebbe effettuata in base ad accordi sulla mutua assistenza in materia penale (cfr. anche l'art. 21). Tuttavia, l'autorità giudiziaria dello Stato membro interpellato può dare, caso per caso il proprio benestare, allo scambio delle informazioni raccolte nell'ambito dell'indagine penale.

TITOLO II

Assistenza su richiesta

16. La cooperazione amministrativa propriamente detta può essere distinta in tre grandi categorie: l'assistenza su richiesta (che emana dall'autorità richiedente), l'assistenza automatica (che viene preventivamente concordata dall'autorità richiedente e da quella interpellata in ordine ad alcuni tipi d'informazione che devono essere raccolti e scambiati automaticamente) e, infine, l'assistenza spontanea (che emana da un'autorità che prende l'iniziativa di comunicare informazioni senza esserne richiesta). Gli articoli da 5 a 10 disciplinano l'assistenza su richiesta la quale rappresenta, attualmente, la principale di queste categorie.

ARTICOLO 5

17. Questa disposizione definisce un obbligo generale, per tutte le autorità competenti, di comunicare informazioni, intese nell'accezione più ampia, a richiesta di un'altra autorità. Dato che l'iniziativa della richiesta compete allo Sta-

to richiedente, che può applicare categorie di imposte indirette che non sono imposte comunitarie, si è data una descrizione più precisa delle imposte cui si riferiscono le procedure di cooperazione. Le imposte in questione sono l'IVA e le principali accise applicate da tutti gli Stati membri e che sono oggetto di una specifica normativa comunitaria. Non è esclusa l'eventualità che l'elenco di queste imposte venga esteso in una fase successiva.

Il paragrafo 2 contiene una norma tipo che impone all'autorità interpellata di riservare alle richieste di assistenza provenienti da un altro Stato membro lo stesso trattamento che riserva alle proprie indagini o quelle svolte da altre autorità del proprio paese.

ARTICOLO 6

18. Questa norma dispone che l'autorità interpellata effettui le indagini del caso per conto di un altro Stato membro quali, ad esempio, riscontri e verifiche per campione sulle transazioni intracomunitarie al fine di assicurare che le merci per le quali è richiesta l'esenzione o la sospensione dalle imposte vengano effettivamente trasferite nel territorio di un altro Stato membro e sottoposte al controllo fiscale di quest'ultimo.

ARTICOLO 7

19. Trattasi di una disposizione nuova che dà agli Stati membri facoltà di organizzare l'esame coordinato di una questione fiscale ciascuno nel proprio territorio. Essa assume particolare importanza soprattutto alla luce della crescente integrazione dei mercati europei e della tendenza di gran parte dell'interscambio comunitario a concentrarsi nelle mani di un numero abbastanza ristretto di società fra loro collegate o facenti parte dello stesso gruppo. Per essere efficace, il controllo sistematico di queste società postula un approccio globale che travalica i confini nazionali; l'articolo incoraggia quindi questa linea di azione.

ARTICOLO 8

20. Trattasi di una norma che riguarda la trasmissione di documenti o attestazioni ufficiali ad un'autorità richiedente in materia di fiscalità indiretta.

ARTICOLO 9

21. Anche questa è una norma già in uso relativamente alla trasmissione dei documenti. Alcuni Stati potrebbero incontrare difficoltà nella trasmissione dei documenti (ad esempio nell'ipotesi di oneri fiscali gravanti su persone non residenti o su residenti che si sono trasferiti in altro Stato membro); l'articolo indica le modalità della cooperazione amministrativa in siffatti casi. In futuro, questa disposizione acquisterà maggiore rilevanza in parallelo con l'accresciuta mobilità dei contribuenti all'interno del mercato unificato.

Per quanto l'assistenza amministrativa nella trasmissione dei documenti possa essere richiesta in tutte le fasi della procedura inerente all'imposizione indiretta prima dell'instaurazione di un procedimento giudiziario, l'assistenza riguarderà, in pratica, solo la fase dell'accertamento. Lo scopo della disposizione è di garantire, nella misura del possibile, che documenti come gli avvisi di accertamento o i solleciti raggiungano effettivamente il soggetto d'imposta, in modo da evitare l'applicazione di procedimenti coattivi contro persone che in buona fede ignorino l'esistenza di un debito fiscale o la loro qualità di soggetto passivo.

ARTICOLO 10

22. Anche questa è una norma tipo che dispone la trasmissione su richiesta di informazioni riguardanti l'effettuazione di accertamenti fiscali su operazioni di cui si sospetta l'intento fraudolento. Esso disciplina, in particolare, la trasmissione di rapporti o documenti dagli archivi dell'autorità interpellata.

TITOLO III

Scambio automatico di informazioni

ARTICOLO 11

23. Questo articolo riguarda la possibilità dello scambio automatico di informazioni fra Stati membri. Per quanto attualmente non vi si faccia ricorso, questo tipo di scambio potrebbe rivelarsi prezioso in futuro con l'intensificarsi della cooperazione fra amministrazioni fiscali; di conseguenza, i metodi di cooperazione contemplati da questo articolo saranno definiti successivamente, nell'ambito delle riunioni dei rappresentanti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 19.

TITOLO IV

Assistenza spontanea

ARTICOLO 12

24. Questo articolo detta agli Stati membri l'obbligo di prestarsi assistenza spontanea. Questo tipo di assistenza si concreta nella trasmissione di informazioni senza che via sia stata una richiesta preventiva di un altro Stato membro oppure senza che vi sia stato un precedente accordo sui dati che devono formare oggetto di trasmissione automatica. Gli scambi spontanei di informazioni dovrebbero rivelarsi di particolare utilità in sede di controllo delle frodi poiché in genere ri-

guardano dati scoperti o vagliati nel corso di verifiche contabili o indagini fiscali da funzionari dell'amministrazione fiscale dello Stato membro che li trasmette.

ARTICOLO 13

25. Questo articolo contiene vari esempi di casi in cui le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, senza preventiva richiesta, nell'ambito generale del controllo e dell'osservanza della legislazione fiscale. Come nel caso dell'articolo 7, queste disposizioni assumono particolare rilevanza in sede di controlli delle attività imponibili di operatori commerciali appartenenti a gruppi strettamente collegati.

Il secondo paragrafo dà facoltà agli Stati membri di riunirsi, secondo le procedure definite dall'articolo 19, per aggiungere all'elenco ivi previsto altri casi per i quali è opportuno uno scambio spontaneo di informazioni.

Poiché l'efficacia degli scambi spontanei dipende quasi esclusivamente dalla solerzia dello Stato che li fornisce, è essenziale che le autorità competenti di quest'ultimo prendano i provvedimenti amministrativi atti a garantire che le informazioni che possono essere di interesse per l'altro Stato membro vengano segnalate alla sua attenzione. Una prescrizione in tal senso è contenuta nel terzo paragrafo.

ARTICOLO 14

26. La norma contenuta in questo articolo è in parallelo con quella dell'articolo 13 ma riguarda l'ambito delle frodi. La trasmissione spontanea d'informazioni deve aver luogo immediatamente e, date le ampie possibilità di comportamenti fraudolenti, non si è voluta circoscrivere la trasmissione a categorie determinate di informazioni ma si è esteso l'obbligo a tutte le informazioni che vengono abitualmente in rilievo in rapporto a operazioni o comportamenti fraudolenti.

TITOLO V

Disposizioni in materia di assistenza

ARTICOLO 15

23. Questo articolo stabilisce il principio generale che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire il sollecito adempimento del loro obbligo di fornire informazioni. Limiti di tempo più precisi possono essere disposti per particolari informazioni secondo la procedura definita dall'articolo 19. Le informazioni su richiesta ai sensi degli articoli da 5 a 10 devono comunque essere trasmesse nel termine massimo di tre mesi, salva proroga consentita dallo Stato richiedente (il termine di tre mesi è quello indicato dagli Stati membri nel corso

delle discussioni preparatorie sulla cooperazione amministrativa). Il secondo paragrafo impone all'autorità competente di tenere informato il proprio interlocutore se dovessero sorgere ostacoli che gli impediscono di trasmettere le informazioni nei termini previsti. Va da sé che gli ostacoli in questione sono quelli che sfuggono al controllo dell'autorità.

ARTICOLO 16

28. Questo articolo contiene le disposizioni che disciplinano la collaborazione diretta fra i funzionari degli Stati membri. In un primo stadio prevede che questi contatti abbiano luogo fra funzionari delegati dall'autorità richiedente e dall'autorità interpellata nella sede di quest'ultima. Ai funzionari dell'autorità richiedente deve essere consentito il pieno accesso a tutta la documentazione che i funzionari dell'autorità interpellata hanno messo a loro disposizione.

29. Il secondo paragrafo implica un passo in avanti nella collaborazione diretta fra autorità fiscali, in quanto consente ai funzionari delegati dall'autorità richiedente di assistere, col benestare dell'autorità interpellata, all'esame di specifiche questioni fiscali nel territorio dello Stato interpellato.

Questa fase ulteriore della collaborazione deve essere sempre motivata da ragioni sia pratiche che inerenti al singolo caso. La ratio della norma è che non si deve fare ricorso a questa forma più ampia di collaborazione se l'autorità competente dello Stato richiedente non è convinto che l'esame da effettuarsi in un altro Stato membro contribuisca in modo sostanziale alla soluzione di una questione relativa a imposte indirette interne. Questa procedura è una logica estensione delle disposizioni sull'esame fiscale coordinato di cui all'articolo 7.

30. I paragrafi 2 e 3, considerati nell'insieme, precisano che la decisione di ammettere i rappresentanti dell'autorità richiedente ad assistere ad accertamenti o indagini fiscali deve essere presa dall'autorità interpellata. Va però notato che la competenza a decidere in ultima istanza su questo punto non rende in alcun modo inefficace l'obbligo di trasmettere all'autorità richiedente le informazioni contemplate da altri articoli dello regolamento.

31. Se la richiesta è accolta, l'autorità interpellata è tenuta (par. 3) a indicare il momento e il luogo degli accertamenti e ogni altro utile ragguaglio, come l'identità del funzionario responsabile per l'indagine o l'accertamento e le eventuali condizioni cui deve uniformarsi il suo operato. Tutte le decisioni concernenti le modalità di espletamento degli accertamenti devono essere prese dal funzionario dell'autorità interpellata cui è stata affidata la pratica. Non può cioè ammettersi alcun atto che costituisca esercizio di

autorità (nel senso proprio del termine) da parte del funzionario dell'autorità richiedente, salva restando, beninteso, la possibilità che, a discrezione dell'autorità interpellata, egli collabori attivamente agli accertamenti.

32. L'ultimo paragrafo dispone che le modalità precise per l'applicazione di questo articolo vengano discusse e, se necessario, definite nell'ambito delle riunioni che devono essere organizzate ai sensi dell'articolo 19.

ARTICOLO 17

33. Quest'articolo contiene disposizioni già in uso in ordine alla riservatezza delle informazioni che vengono trasmesse nell'ambito della cooperazione amministrativa. Esso definisce in termini generali di accesso a tale informazione:

- in primo luogo, l'accesso è riservato alle persone che sono direttamente interessate all'accertamento o al controllo amministrativo dell'imposizione indiretta. In parallelo con le corrispondenti disposizioni sulla cooperazione amministrativa nel campo doganale (regolamento 1468/81, art. 19) questa categoria di persone comprende espressamente i funzionari all'uopo delegati dalle istituzioni comunitarie;
- in secondo luogo, le persone che sono direttamente interessate a procedimenti amministrativi o giudiziari nei quali possono essere irrogate sanzioni per inadempimento degli obblighi fiscali.

34. Il secondo paragrafo consente agli Stati membri i quali per fini interni, applicano disposizioni più restrittive delle precedenti, di insistere affinché l'autorità richiedente segua le stesse disposizioni restrittive in ordine alle informazioni che esso ha trasmesso a quest'ultima. Il terzo paragrafo, all'opposto, dà facoltà all'autorità richiedente di consentire un più ampio accesso alle informazioni di cui trattasi, col consenso dell'autorità interpellata, se questo più ampio accesso è esperibile nello Stato membro interpellato. Il paragrafo 4 è una norma tipo che consente ad uno Stato membro di trasmettere ad altri Stati membri le informazioni ricevute da un terzo Stato membro, con il consenso dello Stato membro da cui le informazioni emanano.

ARTICOLO 18

35. Il primo paragrafo contiene una norma tipo che limita la portata dell'obbligo di cooperazione quando siano in gioco motivi di ordine pubblico o se sono in gioco interessi essenziali dello Stato interessato. Si tratta con tutta evidenza di una soluzione di ripiego, alla quale ordinariamente non si farà ricorso.

36. In caso di rifiuto di assistenza, lo Stato membro in questione deve motivare la propria decisione.

TITOLO VI

Procedure di consultazione e di coordinamento

ARTICOLO 19

37. Questo articolo contiene il nucleo delle procedure organizzative previste in relazione al nuovo tipo di cooperazione amministrativa. Se la base di questa cooperazione resta essenzialmente bilaterale (fra singoli Stati membri), l'introduzione della cooperazione amministrativa nell'ambito del riscontro della verifica delle procedure di controllo ordinarie implica necessariamente un'assise centrale nella quale saranno discussi problemi pratici d'interesse generale e concordate le normali procedure operative. Lo scopo del primo paragrafo è appunto quello di istituire questo luogo di raccordo fra le amministrazioni nazionali; al riguardo, il testo si avvale dell'esperienza maturata nel campo doganale col più volte ricordato regolamento 1468/81 ma si orienta precipuamente alle esigenze del controllo delle imposte indirette nella situazione che si verrà a creare dopo il 1992.

38. Il secondo paragrafo dispone che gli Stati membri continuino a comunicare direttamente fra di loro su questioni di interesse bilaterale che non richiedono più ampie consultazioni. Trattasi di una norma già nota, desunta dalla vigente direttiva sulla cooperazione fiscale (77/799/CEE).

39. Il paragrafo 3 è una disposizione desunta dal regolamento 1468/81 che impone agli Stati membri di provvedere affinché il coordinamento interno fra le autorità nazionali interessate sia idoneo a garantire l'ordinato funzionamento della cooperazione esterna con altri Stati membri.

40. Il paragrafo 4 contempla un monitoraggio costante, cui partecipano congiuntamente Stati membri e Commissione, per valutare l'efficacia delle procedure di cooperazione istituite ai sensi del paragrafo 1. Lo scopo è quello di creare una migliore, più penetrante e continuativa cooperazione fra amministrazioni anche nell'intento, ove se ne presentasse la necessità, di trasformare questi miglioramenti pratici in norme o procedure amministrative da applicarsi di comune accordo. Uno degli aspetti di rilievo di questo processo è appunto lo scambio di esperienze fra amministrazioni diverse sul tema dell'elusione e dell'evasione fiscale e dei nuovi meccanismi escogitati per porle in essere.

41. Infine, il paragrafo 5 fa specificamente obbligo alla Commissione di divulgare le informazioni, provenienti dagli Stati membri o da altre fonti attendibili, che assumano rilievo ai fini dell'osservanza e del controllo della disposizioni vigenti nel campo delle imposte indirette. Trattasi di una disposizione desunta dall'esperienza dell'applicazione del citato regolamento 1468/81 in materia doganale. In combinato disposto con i paragrafi 2 e 4 essa delinea i ruoli che verranno ad assumere i singoli Stati membri, gli Stati membri e la Commissione, e la Commissione in quanto tale.

TITOLO VII

Disposizioni finali

ARTICOLO 20

42. Il paragrafo 1 è una norma tipo che impone agli Stati membri di tenere informata la Commissione degli accordi di cooperazione amministrativa conclusi con paesi terzi nel campo delle imposte indirette.

43. Anche il paragrafo 2 è una norma tipo in materia di costi. La norma generale, che recepisce precedenti soluzioni comunitarie in materia, è che ogni Stato membro sopporta le spese che scaturiscono dalla cooperazione amministrativa da lui prestata, ad eccezione, in certe circostanze, delle spese dovute per perizie e consulenze. L'articolo 19, paragrafo 1, designa l'istanza cui saranno domandate eventuali controversie sorte in relazione a questo problema.

44. Il terzo paragrafo è una norma necessaria che dà facoltà agli Stati membri di avvalersi, ove possibile, di tecnologie informatiche nello scambio delle informazioni e della documentazione contemplate dal regolamento.

ARTICOLO 21

45. Il primo paragrafo impone agli Stati membri di tenere informata la Commissione di tutti gli atti normativi interni che essi adotteranno nei settori disciplinati dal regolamento. Il secondo paragrafo è una disposizione tipo che mira a garantire che la proposta non restringa il ricorso a altre possibili vie di cooperazione. Ogni volta che gli Stati membri sono vincolati da disposizioni del presente regolamento altri strumenti oppure da accordi stipulati in questo campo, essi possono ricorrere allo strumento più efficace in ogni situazione particolare. Il terzo paragrafo mira a garantire che le norme vigenti negli Stati membri in tema di mutua assistenza non vengano pregiudicate dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 22

46. La presente proposta recepisce ed amplia l'ambito di operatività delle disposizioni della direttiva 79/1070/CEE. Inoltre, essa estende la cooperazione amministrativa al campo delle accise e, di conseguenza, fornisce uno strumento normativo che copre tutte le esigenze di cooperazione nelle questioni inerenti alla fiscalità indiretta. In questa situazione, la direttiva 79/1070/CEE perde ogni ragion d'essere e, deve essere abrogata per evitare ogni confusione o incertezza del diritto.

ARTICOLO 23

47. Questo articolo prevede che il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 1992, con un anno di anticipo rispetto al-

la data - indicata dagli articoli 8A e 100A del trattato - per l'eliminazione delle frontiere fiscali e per l'instaurazione del mercato interno. Non vi sono ragioni tecniche per cui gli Stati membri non debbano attuare la proposta in anticipo rispetto ad altre misure che fanno parte del pacchetto per il ravvicinamento fiscale e l'esperienza maturata grazie alla sua applicazione nell'anno in questione consentirà alle autorità competenti degli Stati membri di affrontare con maggiore sicurezza l'abolizione dei controlli alle frontiere prevista per il 31 dicembre 1992. In particolare, i dodici mesi del 1992 dovrebbero consentire la definizione e la messa in atto delle procedure di controllo contemplate dall'articolo 19, paragrafo 1 mentre continueranno ad essere ancora espletate le ben note procedure di controllo alle frontiere.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL CAMPO DELLE
IMPOSTE INDIRETTE**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato interno ai sensi dell'articolo 8A del trattato esige uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi postula, in particolare, l'abolizione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità;

considerando che per garantire piena efficacia all'eliminazione dei controlli alle frontiere, evitando nel contempo una perdita di gettito tributario per gli Stati Membri, le misure di armonizzazione fiscale adottate per il completamento del mercato interno e per il periodo transitorio richiedono l'istituzione di un sistema comune di cooperazione amministrativa fra le autorità competenti degli Stati Membri;

(1) GU

(2) GU

considerando che le disposizioni del presente regolamento che istituiscono il suddetto sistema di cooperazione hanno lo scopo di contribuire all'eliminazione dei controlli alle frontiere conformemente agli obbiettivi enunciati all'articolo 8A del trattato e non quello di armonizzare le disposizioni fiscali ai sensi dell'articolo 100A, paragrafo 2; che è inoltre necessario che il regime delle imposte indirette venga instaurato e funzioni efficacemente senza rischi di frodi che potrebbero determinare distorsioni di concorrenza;

considerando tuttavia la perdurante esigenza degli Stati membri di esercitare i controlli sul traffico intracomunitario di beni e di servizi alla stessa stregua dei controlli esercitati sulle transazioni interne soggette ad imposte indirette; che l'assenza di siffatti controlli può portare al diffondersi dell'evasione e della frode fiscale attraverso i confini degli Stati membri e può determinare perdite per l'erario, violazioni dei principi della giustizia fiscale e distorsioni delle condizioni di concorrenza fra gli Stati membri;

considerando che è quindi opportuno rafforzare la collaborazione fra le amministrazioni nazionali preposte alle imposte indirette e fra queste amministrazioni e la Commissione secondo principi e regole comuni in modo da garantire l'instaurazione e l'ordinato funzionamento del mercato interno;

considerando che, nel prendere i provvedimenti opportuni per realizzare la cooperazione amministrativa, ciascuno Stato membro dovrà tenere nella dovuta considerazione la necessità di riscontri e verifiche sulle transazioni intracomunitarie di merci e servizi, dato che non si applicheranno più i tipi di controllo cui erano precedentemente soggette tali transazioni;

considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente, a richiesta, informazioni in merito a casi precisi, che lo Stato interpellato deve effettuare le ricerche necessarie per raccogliere tali informazioni;

considerando che gli Stati membri devono scambiarsi, anche senza preventiva richiesta, le informazioni che reputino utili per il controllo delle imposte indirette, in particolare allorché l'imposta, per un motivo qualsiasi, è stata o può essere evasa o elusa;

considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati membri lo ritengano necessario;

considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate, in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese, che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato

membro che le fornisce, che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o a sostegno delle azioni giudiziarie promosse contro le violazioni della loro legislazione fiscale; che inoltre è necessario che gli Stati che le ricevano attribuiscano a queste informazioni la stessa natura riservata che esse avevano nello Stato da cui provengono se quest'ultimo lo richiede;

considerando che è opportuno che ogni Stato membro abbia la facoltà, di rifiutarsi di effettuare indagini o di trasmettere informazioni qualora il suo diritto interno inibisca alla sua amministrazione delle imposte indirette lo svolgimento di tali ricerche o la raccolta o l'utilizzazione di tali informazioni per i propri fini, oppure qualora la trasmissione di tali informazioni sia contraria all'ordine pubblico;

considerando che è necessaria una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori considerati, allo scopo di rendere più efficienti tali procedure, definire adeguate norme sul piano comunitario e scoprire tutte le attività contrarie alla legislazione sulle imposte indirette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le modalità con cui le autorità amministrative degli Stati membri competenti per l'applicazione della normativa sulle imposte indirette cooperano con quelle degli altri Stati membri e con la Commissione allo scopo di garantire la sua osservanza e il corretto accertamento delle imposte in questione.

Articolo 2

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende per:

- "normativa sulle imposte indirette" tutte le disposizioni della normativa dello Stato membro e tutte le disposizioni comunitarie riguardanti l'imposta sul valore aggiunto e le accise, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1;
- "autorità richiedente" l'autorità competente di uno Stato membro dalla quale emana la richiesta di assistenza;
- "autorità interpellata" l'autorità competente dello Stato membro al quale è rivolta la richiesta di assistenza amministrativa.

2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che essa designa in qualità di corrispondenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Inoltre, ogni Stato membro istituisce un ufficio centrale con poteri direttivi per curare i collegamenti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa.

Nel presente regolamento, l'espressione "autorità competenti" indica le autorità designate in veste di corrispondenti ai sensi del primo comma.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 3

Le autorità competenti di ogni Stato membro prestano la massima cooperazione possibile agli altri Stati membri ed alla Commissione per garantire che le disposizioni nazionali e co-

munitarie in materia di imposte indirette vengano osservate e siano oggetto di adeguati controlli.

In particolare, le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni utili ai fini dell'accertamento e della riscossione delle imposte indirette. Esse comunicano inoltre alla Commissione ogni informazione generale o specifica che sia di particolare interesse per la Comunità.

Articolo 4

L'obbligo di assistenza disposto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1, hanno raccolto a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, per quanto riguarda l'assistenza su richiesta, la trasmissione di documenti o informazioni si effettua ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, alla quale deve esserne presentata istanza, lo consenta.

TITOLO II

ASSISTENZA SU RICHIESTA

Articolo 5

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica tutte le informazioni che consentano alla prima di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa sulle imposte dirette e, in particolare quelle relative:
 - all'imposta sul valore aggiunto,
 - alle accise sui tabacchi lavorati,
 - alle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti,
 - alle accise sugli oli minerali.
2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa alla quale quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

Articolo 6

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata svolge o fa svolgere le opportune indagini allo scopo di raccogliere e trasmettere all'autorità richiedente le informazioni necessarie di cui all'articolo 3.

Articolo 7

1. A richiesta dell'autorità richiedente, due o più autorità amministrative di cui all'articolo 2 si consultano allo scopo di accertare se occorre procedere a verifiche coordinate e per fissarne le modalità. Ciascuna delle autorità interessate decide se partecipare o no a una determinata verifica coordinata.
2. Ai fini del presente regolamento, per "verifica fiscale coordinata" si intende l'intesa raggiunta da due o più autorità allo scopo di verificare, ognuna sul proprio territorio, la posizione in materia d'imposte indirette di uno o più soggetti alla quale esse hanno un interesse comune o indiretto al fine di scambiarsi ogni utile informazione che esse raccolgano.

Articolo 8

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce alla prima qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento di cui sia in possesso o che si procuri nei modi indicati all'articolo 5, paragrafo 2 e che si riferiscano ad operazioni disciplinate dalla normativa sulle imposte indirette.

Articolo 9

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica o fa notificare al destinatario, nell'osservanza delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti i provvedimenti o tutte le decisioni emanati dalle autorità amministrative e che riguardino l'applicazione della normativa sulle imposte indirette.
2. Le richieste di notifica che indicano l'oggetto del provvedimento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, salva restando la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla traduzione.

Articolo 10

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette alla prima le informazioni in suo possesso o che si procuri nei modi indicati all'articolo 5, paragrafo 2, in particolare dichiarazioni o altri documenti, anche in copia conforme o in estratto, che si riferiscono ad operazioni constatate o progettate che, sono o appaiono all'autorità richiedente, contrarie alla normativa sulle imposte indirette.

Tuttavia, la trasmissione di documenti originali e di altri reperti viene effettuata solo se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata non vi si oppongono.

TITOLO III

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

Articolo 11

Per certe categorie di casi da definirsi con la procedura prevista dall'articolo 19, le autorità competenti degli Stati membri si scambiano regolarmente le informazioni di cui all'articolo 3 senza che occorra una preventiva richiesta.

TITOLO IV

ASSISTENZA SPONTANEA

Articolo 12

Alle condizioni stabilite agli articoli 13 e 14, le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri senza che queste ultime ne facciano preventiva richiesta.

Articolo 13

1. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della normativa sulle imposte indirette, le autorità competenti di ciascuno Stato membro trasmettono all'autorità competente di altri Stati membri, senza averne ricevuto preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 3 che siano loro note, quando:

- a) l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione di imposte indirette nell'altro Stato membro;
 - b) un soggetto debitore di un'imposta indiretta ottenga, in uno Stato membro, una riduzione o un'esenzione di imposta che comporterebbe a suo carico un aumento dell'imposta indiretta o l'assoggettamento all'imposta indiretta nell'altro Stato membro;
 - c) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che da trasferimenti fittizi di merci o servizi attraverso uno o più paesi, in particolare tra gruppi commerciali strettamente collegati, possano derivare indebite riduzioni di imposte indirette;
 - d) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta indiretta dovuta in questo secondo Stato membro.
2. Con la procedura stabilita dall'articolo 19, le autorità competenti degli Stati membri possono estendere lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati.
3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro adottano i provvedimenti e danno attuazione alle procedure necessarie a garantire che le informazioni di cui al paragrafi 1 e 2 vengono rese disponibili per trasmissione agli altri Stati membri.

Articolo 14

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro forniscono senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni utile informazione emersa in relazione ad operazioni che sono o appaiono loro contrarie alla normativa sulle imposte indirette.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 15

1. L'autorità competente di uno Stato membro che, nelle condizioni definite agli articoli precedenti, è invitata a

fornire informazioni, le trasmette con la massima sollecitudine possibile e, comunque, in tempi da concordarsi secondo le procedure stabilite dall'articolo 19. Le informazioni fornite su richiesta sono trasmesse entro tre mesi dal ricevimento della medesima salvo proroga accordata dall'autorità richiedente.

2. L'autorità competente che incontri ostacoli nel fornire informazioni ne dà immediata comunicazione all'altra o altre autorità interessate alla questione, indicando la natura degli ostacoli incontrati.

Articolo 16

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative sede l'autorità interpellata, le informazioni riguardanti l'applicazione della normativa sulle imposte indirette necessarie all'autorità richiedente e desumibili dalla documentazione cui può accedere il personale di questi uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie della suddetta documentazione.
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, quest'ultima ammette i funzionari debitamente autorizzati dallo Stato richiedente alla parte della verifica fiscale di loro competenza che si svolge nello Stato interpellato.
3. Se la richiesta viene accolta, l'autorità interpellata notifica con la massima sollecitudine possibile all'autorità richiedente il momento e il luogo in cui verrà effettuata la verifica, l'autorità o il funzionario incaricati di svolgerla e le procedure e le condizioni stabilite dall'autorità interpellata per lo svolgimento della medesima verifica. Ogni decisione in merito allo svolgimento della verifica fiscale spetta all'autorità interpellata.
4. Con le modalità stabilite dall'articolo 19 sono discusse e, se del caso definite le modalità per l'applicazione pratica delle disposizioni che precedono.

Articolo 17

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle

informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve e dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Tuttavia, tali informazioni:

- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate all'accertamento o al controllo amministrativo dell'imposizione indiretta o a persone che fanno parte delle istituzioni comunitarie e che, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono avervi accesso. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli definiti nel presente regolamento, se non con l'espresso consenso dell'autorità che le fornisce e sempre che le norme in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ottenute non ne vietino la comunicazione o l'utilizzazione;
 - inoltre, possono essere rese note in occasione di un procedimento giudiziario anche di natura penale, o di un procedimento amministrativo che comporti l'irrogazione di sanzioni amministrative, instaurati ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta indiretta ed esclusivamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; queste informazioni possono, tuttavia, essere riferite nel corso di pubbliche udienze o in sentenze giudiziarie se l'autorità interpellata non vi si oppone;
 - non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fiscali né ai fini di un procedimento giudiziario, anche di natura penale, o di un procedimento amministrativo che comporti l'irrogazione di sanzioni amministrative instaurati ai fini o in relazione con l'accertamento, o il controllo dell'accertamento, dell'imposta.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro la cui legislazione stabilisce, per scopi interni, requisiti di riservatezza più severi di quelli definiti in tale paragrafo, di fornire informazioni se l'autorità richiedente non si impegna ad osservare le disposizioni più restrittive vigenti all'altro stato.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per scopi diversi nello Stato richiedente, se, secondo la propria legislazione, queste informazioni possono essere usate per scopi simili nello Stato richiedente.

4. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità interpellata possono essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima col consenso dell'autorità che le ha fornite.

Articolo 18

1. Il presente regolamento non impone alle autorità amministrative degli Stati membri di prestarsi assistenza ove questa possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico dello Stato membro in cui hanno la propria sede.
2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

TITOLO VI

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 19

1. La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri nelle quali:
 - viene esaminato su un piano generale il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento, con particolare riguardo alla definizione di regole per il riscontro e la verifica delle transazioni intracomunitarie,
 - vengono stabilite modalità pratiche comuni per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3, tenendo nella dovuta considerazione l'esistenza di accordi ai sensi dell'articolo 11,
 - vengono esaminate le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione dell'articolo 3 allo scopo di trarne ogni utile indicazione, di stabilire i provvedimenti necessari per porre termine a eventuali violazioni delle leggi tributarie e, se necessario, proporre modifiche delle vigenti norme comunitarie o l'emanazione di norme integrative,
 - vengono esaminati e discussi casi e procedure riguardanti l'esame coordinato di questioni fiscali ai sensi dell'articolo 7.

2. Nelle questioni di interesse bilaterale, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità da esse designate di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.
3. Per l'applicazione del presente articolo, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:
 - a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 1;
 - b) stabilire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini di tale coordinamento;
 - c) definire le modalità per garantire il regolare funzionamento delle disposizioni per la cooperazione amministrativa contemplate dal presente regolamento, compresa l'istituzione di un ufficio centrale come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione disposta dal presente articolo e si comunicano i risultati delle esperienze che ne hanno tratto, con particolare riferimento ai nuovi meccanismi o metodi di evasione e frode fiscale allo scopo di migliorare la suddetta cooperazione ed elaborare, ove occorra, un'organica regolamentazione ai sensi del paragrafo 1.
5. La Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne entra in possesso, tutte le informazioni che le vengono trasmesse a norma dell'articolo 3 e qualsiasi altra informazione utile che essa possa trasmettere.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi bilaterali di cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette da essi conclusi con paesi terzi.

2. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione delle eventuali spese peritali.
3. La documentazione contemplata dal presente regolamento può consistere in dati memorizzati o trasmessi da sistemi informatici.

Articolo 21

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le successive disposizioni di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non limitano l'applicazione di quelle contenute in altri accordi o strumenti legislativi riguardanti la cooperazione nel campo fiscale, né sono da queste limitate.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle disposizioni sulla reciproca assistenza amministrativa in campo penale.

Articolo 22

La direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979⁽¹⁾ è abrogata.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. L 332, 27.9.1979, pag. 8.

COM(90) 183 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-90-215-IT-C
ISBN 92-77-60291-0

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo